

# Stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio).

## Premessa 📑

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "Legge Delrio", di seguito anche "Legge 56"), di riordino e ammodernamento del sistema degli enti territoriali, persegue tre obiettivi principali: costituire le città metropolitane (già dotate di copertura costituzionale), potenziandone funzioni e ruolo strategico; ridisegnare le funzioni delle province, che diventano enti di area vasta con organi rappresentativi di secondo livello; rafforzare e valorizzare le forme associative intercomunali, le unioni, fusioni e incorporazioni di comuni. In quest'ottica, la concreta attuazione delle disposizioni previste è strettamente correlata al più ampio processo riformatore del titolo V della Costituzione.

Si fornisce un quadro di sintesi sullo stato di attuazione della Legge 56 articolato nelle seguenti Sezioni:

- Principali provvedimenti attuativi adottati (Sez. I)
- Riordino delle funzioni ad opera delle Regioni (Sez. II)
- Riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni (Sez. III)
- Province (Sez. IV)
- Città metropolitane (Sez. V)
- Situazione finanziaria (Sez. VI)

\*\*\*

#### Sez. I

# Principali provvedimenti attuativi adottati

# Accordo ex art. 1, c. 91, della Legge

Nel quadro del processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province, l'art. 1, c. 91, della Legge 56 ha disposto che si addivenisse – mediante Accordo sancito in Conferenza Unificata – all'individuazione puntuale di tali funzioni e delle relative competenze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In data 5 agosto 2014, la Conferenza Unificata ha approvato un primo Protocollo d'intenti tra Governo, Regioni, Comuni e Province, contenente l'impegno dello Stato e delle Regioni ad avviare gli *iter* legislativi di rispettiva competenza, al fine di intraprendere tempestivamente il conseguente processo di riordino delle funzioni, favorendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione dei soggetti e la riduzione dei costi della pubblica amministrazione.



Nella seduta dell'11 settembre 2014, la Conferenza Unificata ha sancito il predetto Accordo, ex art. 1 c. 91 della Legge, tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il quale sono stati individuati termini e scadenze per consentire l'avanzamento del processo di definizione e riallocazione delle funzioni.

Emerge, dal testo dell'Accordo (punto 9), che la gran parte delle funzioni oggetto del riordino – a valle del confronto avuto con i vari attori istituzionali coinvolti - sono risultate riconducibili alla competenza delle Regioni, le quali hanno assunto l'impegno di adottare le iniziative di propria competenza entro il 31 dicembre 2014. L'Accordo è comunque giunto a definire principi generali e indicazioni metodologiche condivise per quanto concerne il processo di riordino ad opera delle singole Regioni.

Al fine di garantire il più generale principio di coerenza dell'ordinamento, Stato e Regioni hanno altresì convenuto (punto 11 dell'Accordo) di sospendere l'adozione di provvedimenti di riordino connessi a disegni di legge delega o a deleghe già in atto, relativi a riforme di settori organici, come la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e quella concernente la riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Inoltre, con l'obiettivo di assicurare, nel rispetto della necessaria autonomia e differenziazione regionale, l'opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni, enti di area vasta e città metropolitane, l'Accordo ha altresì provveduto ad istituire un **Osservatorio** nazionale con funzioni di impulso e raccordo per l'attuazione della Legge medesima.

L'Osservatorio nazionale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Affari regionali e autonomie; la sua composizione – oltre la compagine governativa - risulta integrata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI, o loro delegati.

Unitamente all'Osservatorio nazionale, sono stati istituiti – presso le singole Regioni - degli **Osservatori regionali**, come sedi di impulso e di coordinamento, composti secondo le modalità definite dalle stesse Regioni in modo che sia comunque assicurata la presenza di ANCI e UPI e del Sindaco della città metropolitana, ove istituita.

Gli Osservatori – sia nazionale che regionali – svolgono le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

# D.p.c.m. ex art. 1, c. 92, della Legge

Nella medesima seduta dell'11 settembre 2014, di adozione dell'Accordo di cui al comma 91, la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sul D.p.cm. di cui all'art. 1, comma 92, della Legge, firmato il successivo 26 settembre 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale in data 12/11/2014 – recante Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della Legge 56, dalle province agli enti subentranti.



Il Decreto, oltre a definire regole e criteri per il trasferimento di beni e risorse, opera direttamente la riallocazione delle funzioni statali e detta modalità e tempi in ordine agli interventi normativi di riordino nelle materie di competenza regionale.

Ai fini dell'individuazione dei beni e delle risorse, connessi alle funzioni oggetto del riordino, si è tenuto prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni, alla data di entrata in vigore della Legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. In applicazione di tale principio e sulla base di quanto previsto dall'art. 2, c. 2, del D.p.c.m., le Province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, hanno effettuano una mappatura (definita sulla base di un modello unico adottato dall'Osservatorio nazionale) dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della Legge, fatto salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società, compresi i rapporti attivi e passivi (per i quali la rilevazione viene effettuata con riferimento alla diversa data stabilita dall'art. 5 del medesimo D.p.c.m.).

Sulla base delle mappature trasmesse, l'Osservatorio nazionale – a supporto degli stessi Osservatori regionali – ha provveduto ad estrarre sintesi di dati [con l'ausilio di SOSE] utilizzati anche nelle procedure di mobilità del personale.

Il D.p.c.m. ha altresì definito (cfr. art. 4) alcuni principi e criteri per l'individuazione del personale delle Province interessato dal trasferimento, tra i quali: il rispetto dei limiti finanziari e numerici in esso previsti; la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza; lo svolgimento in via prevalente di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento; il subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti.

#### Sez. II

#### Riordino delle funzioni ad opera delle Regioni

A seguito della stipulazione dell'Accordo e dell'emanazione del DPCM, tutte le Regioni hanno dato avvio al procedimento legislativo per il riordino delle funzioni provinciali.

Al fine di accelerare tale processo, inoltre, il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, all'articolo 7, comma 9-quinquies, ha stabilito che le regioni che non avessero provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione ai citato Accordo con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, fossero tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. La quantificazione, su base annuale, di tali somme è stata demandata ad un Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, da adottarsi, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, solo nel caso della mancata adozione delle predette leggi regionali.



Alla data del 31 ottobre 2015 tutte le Regioni, ad esclusione delle Regioni Molise e Lazio, avevano provveduto a legiferare, con conseguente venir meno, dunque, dei presupposti logico-giuridici richiesti per l'emanazione del predetto Decreto interministeriale.

Successivamente, la Regione Molise ha emanato la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, mentre la Regione Lazio ha inserito le disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 nella legge di stabilità regionale (artt. 7, 8 e 9).

Si riporta a seguire una tabella riepilogativa.

LEGGI REGIONALI emanate in attuazione della LEGGE n. 56/2014				
REGIONE	NORMA			
TOSCANA	Legge regionale 3 marzo 2015 n. 22, come modificata dalla l.r. 4 ago 2015, n. 64 e dalla regionale 30 ottobre 2015, n. 70.			
UMBRIA	Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.			
LIGURIA	Legge regionale 10 Aprile 2015 n. 15 come modificata dalla l.r. 12 novembre 2015, n.18			
MARCHE	Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 come modificata dalla l.r. 21 dicembre 2015, n. 28 e dalla l.r. 15 marzo 2016, n. 6.			
CALABRIA	Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14			
LOMBARDIA	Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 come modificata dalla l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e dalla l.r. 23 febbraio 2016, n. 3.			
EMILIA-	Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13			
ROMAGNA				
ABRUZZO	Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32			
PIEMONTE	Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23 come modificata dalla l.r. 22 dicembre 2015 n. 26 e dalla l.r. 22 aprile 2016, n.7.			
VENETO	Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 19			
PUGLIA	Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 come modificata dalla l.r. 27 maggio 2016, n. 9.			
BASILICATA	Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49			
CAMPANIA	Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14 come modificata dalla l.r. 5 aprile 2016, n.6.			
MOLISE	Legge Regionale 10 dicembre 2015, n. 18			
LAZIO	Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" (cfr. articoli 7-8-9)			



#### Sez. III

# Riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni

Al riordino delle funzioni è strettamente correlato il procedimento di ricollocazione del personale alle dipendenze delle province e addetto all'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Il processo, avviato con la <u>legge di stabilità per il 2015</u> (legge 23 dicembre 2014, n. 190, <u>cfr. in particolare commi da 418 a 430</u>), per il numero di personale coinvolto, circa 20.000 dipendenti delle vecchie Province, ha costituito la più grande opera di mobilità all'interno della pubblica amministrazione nella storia della Repubblica. Il livello di confronto istituzionale, che ha interessato anche le organizzazioni sindacali, ha fatto sì che tale complesso processo sia avvenuto senza particolari scontri e conflittualità. Il coordinamento dei vari livelli di governo è stato garantito attraverso gli Osservatori, nazionale e regionali.

Il personale dipendente dalle province in servizio alla data del primo gennaio 2015 (impiegati per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di quelle non fondamentali) era pari a 41.205 (Province 29.707, Città metropolitane 11.498).

## Si è intervenuti utilizzando:

lo strumento dei collocamenti a riposo: 1.312 (pensionamenti al 31 luglio 2015); 2.889 (dipendenti con requisiti di pensionamento al 31/12/2016) per un totale 4.201;

<u>processi di mobilità</u>, che hanno interessato 741 dipendenti (cessazioni per mobilità dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2015); bandi di mobilità del Ministero della Giustizia; collocamento sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica di 1.957 dipendenti;

assegnazioni ad altre istituzioni di 328 dipendenti presso cui erano precedentemente in comando;

ricollocamento presso le regioni di 5.795 dipendenti a seguito del riordino delle funzioni operate dalle leggi regionali.

Si può affermare che il processo nel suo complesso, considerando anche le 5337 unità impiegate nei servizi per l'impiego, ha portato ad una mobilità del personale delle ex province pari a quasi 20 mila persone.

Si è giunti ai risultati appena indicati attraverso i seguenti interventi attuativi.

- Con circolare n. 1/2015 sono state emanate le "Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";



- con Decreto del 14 settembre 2015, adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità, riservate ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta. Tale Decreto non riguarda il personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, per i quali trova applicazione l'articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2015, né il personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. Si ricorda, inoltre, che all'articolo 5 del citato decreto legge 78/2015, sono state fissate le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
- In attuazione delle citate disposizioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto il *Portale* per la gestione dei processi di mobilità tramite l'immissione degli elenchi del personale in soprannumero e l'indicazione delle disponibilità di posti presso le Amministrazioni. In data 10 marzo 2016, sul portale www.mobilita.gov.it, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.M del 14 settembre 2015, sono stati pubblicati i posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche da destinare alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta e della Croce Rossa italiana, unitamente agli elenchi nominativi del personale interessato. I posti disponibili e l'elenco del personale sono stati aggregati per ambito regionale e suddivisi per città metropolitane e province. Il termine per la chiusura del portale è stato fissato al 18 maggio u.s.
- Con la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 771) sono state infine dettate previsioni in ordine al processo di trasferimento di personale delle città metropolitane e delle province al Ministero della giustizia; tale processo è stato avviato con il bando di mobilità del 25 novembre 2014 (integrato e modificato con successivo bando del 18 febbraio 2015), a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La norma prevede, al fine di supportare la digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e dare compiuta attuazione al trasferimento presso il Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'acquisizione, presso il medesimo Ministero, di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017.



## Sez. IV

## Province

Il <u>procedimento di costituzione degli organi di secondo livello delle nuove province</u>, si è svolto come segue.

## Anno 2014-2015

Dal 28 settembre al 12 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni di prima applicazione della Legge 56 in 65 Province italiane. In 5 province (Imperia, Lucca, Viterbo, L'Aquila e Caserta) le elezioni si sono svolte invece a maggio 2015. Successivamente, 4 province (Cosenza, Barletta-Andria-Trani, Asti e Fermo) sono rimaste prive di Presidente a causa della cessazione della carica di sindaco per dimissioni, decadenza o scioglimento del consiglio comunale. E' dunque subentrato il vicepresidente, per cui le prossime elezioni riguarderanno sia il Consiglio che il Presidente.

Il 26 novembre 2015 la provincia di Isernia è andata al voto anticipato per l'elezione del Presidente e tornerà al voto nei prossimi mesi per il rinnovo del solo Consiglio. In 4 Province (Cremona, Grosseto, Taranto e Crotone), si rinnova il Consiglio e si elegge il Presidente cessato dalla carica per scadenza naturale del secondo mandato alla carica di sindaco. In 6 Province, Como, Rimini, Massa Carrara, Chieti, Benevento e Matera, il rinnovo del Presidente è dovuto alla scadenza naturale del primo mandato alla carica di sindaco (pertanto non è operativo il divieto del doppio mandato nei confronti dei rispettivi sindaci).

## Anno 2016

Nelle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, le ultime elezioni provinciali si sono svolte il 15 e 16 maggio 2011, con un turno di ballottaggio tra il 29 e il 30 maggio, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 56/2014. A Treviso, Ravenna e Campobasso, il Presidente è stato eletto al primo turno mentre a Vercelli, Mantova, Pavia e Macerata, è stato eletto al ballottaggio.

Ad esclusione di Reggio Calabria, diventata Città Metropolitana dopo lo scioglimento anticipato dell'amministrazione, per la quale la stessa Legge Delrio ha delineato un diverso percorso, in applicazione del previgente art. 1, comma 79, lettera b), della Legge 56/2014, le 7 province sarebbero dovute andare al voto "entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato", quindi questa primavera.

Tuttavia, il decreto legge n. 210/2015 "Decreto Milleproroghe 2016", convertito in legge n. 21/2016, è intervenuto prorogando tale termine a 90 giorni dalla scadenza del mandato, per cui in queste 7 Province, le prime elezioni ai sensi della legge Delrio si sono svolte nei giorni seguenti:

- Ravenna: il 3 agosto 2016;
- Macerata: 28 agosto 2016 (nonostante i danni causati dal sisma del 24 agosto);



- Pavia, il 28 agosto 2016;

- Mantova: il 30 agosto 2016;

- Campobasso, il 31 agosto 2016;

E LE AUTONOMIE

Vercelli, l'11 settembre 2016;

- Treviso, il 18 settembre 2016.

## Sez. V

# Città metropolitane

Già previste dalla legge 8 giugno del 1990, n. 142 (legge sull'ordinamento delle autonomie locali) e nonostante i successivi interventi legislativi volti a dare attuazione alla riforma costituzionale del 2001, che le ha riconosciute, al pari di comuni, province e regioni, enti autonomi della Repubblica, c'è voluto più di un quarto di secolo per dare concreta operatività all'istituto delle città metropolitane. La Legge 56 segna dunque una svolta fondamentale nel governo territoriale del Paese, poiché ha consentito concretamente, dettando tempi e modalità certe, di attivare l'istituzione delle città metropolitane come autorità operanti con poteri propri e compiti specifici nelle principali aree del paese, recuperando in tal modo il gap con le altre realtà europee.

In forza del dettato di cui al comma 12 della Legge 56, le città metropolitane sono costituite nel territorio delle province omonime alla data di entrata in vigore della Legge medesima. Sono organi della città metropolitana il sindaco metropolitano, che coincide di diritto con quello del comune capoluogo di provincia, ferma restando l'elezione diretta, qualora prevista dallo statuto; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Ad oggi sono nell'esercizio delle loro funzioni 9 città metropolitane su 10, ad eccezione di Reggio Calabria, a cui la riforma riserva una specifica tempistica ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge 56 (si fa presente che in data 7 agosto u.s. si sono svolte le elezioni del consiglio metropolitano).

Come noto, lo scorso 5 giugno si è votato per l'elezione del sindaco del comune capoluogo a Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, già città metropolitane. Le elezione del nuovo consiglio metropolitano, che ai sensi dell'art. 1, comma 21 della Legge n. 56, devono avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo, sono state fissate per tutte le predette città in data 9 ottobre p.v..



## Sez. VI

#### Situazione finanziaria

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) - Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa

Contemporaneamente all'avvio del processo di riforma è stata approvata la legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) che, all'art. 1 comma 418, prevede che le province e le città metropolitane concorrano, per l'anno 2015, al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro, di cui 900 a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e 100 milioni a carico delle province delle regioni Sicilia e Sardegna. Le stesse province dovranno concorrere al contenimento con una riduzione di spesa di 2.000 milioni di € nel 2016 e 3.000 milioni di € nel 2017.

L'art. 8 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" ha modificato il comma 418 inserendo dopo il primo periodo quanto segue: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria».

Il comma 418 ha inoltre stabilito che: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno (...) con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore -SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard".

La stessa legge 190/2014 all'art. 1 comma 421 ha stabilito che "La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56."

Alla luce del comma 418, l'effettuazione del calcolo del contributo al contenimento della spesa ha dunque tenuto conto "......anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard" con una sostanziale novità rispetto a tagli previsti dalle precedenti leggi di stabilità.



# Determinazione del contributo delle province al contenimento della spesa previsto dalla legge n. 190 del 2014

Il meccanismo di riparto adottato per determinare la riduzione di risorse in capo a ogni exprovincia prevista dalla L.190/14 non avrebbe potuto ricalcare le precedenti modalità lineari, più volte contestate perché poco attente ai bisogni e alle entrate dei territori. Per questa ragione è stata scelta una metodologia ispirata a un semplice principio di equità: si chiede un maggior sacrificio agli enti con entrate superiori rispetto a quelle necessarie a finanziare i servizi delle funzioni fondamentali previste dalla riforma Delrio. In questo modo la quota di taglio attribuita a ogni ente risulta compatibile con le necessità di spesa delle nuove funzioni fondamentali e può essere così sopportata, pur nelle generali difficoltà, all'interno del nuovo assetto finanziario di questo nuovo ente intermedio.

Affinché questa modalità potesse funzionare è stato necessario, però, misurare le entrate e le spese in modo standard per evitare, da un lato, che gli enti efficienti finanzino quelli inefficienti, dall'altro lato che a beneficiare delle maggiori imposte locali pagate dai cittadini di un territorio siano quelli di un altro. Di conseguenza si è proceduto a calcolare due grandezze per ogni ente: la prima è la capacità fiscale, ottenuta misurando le entrate che ogni ente può reperire applicando ai propri tributi delle aliquote standard uguali per tutti gli enti; la seconda è la spesa standardizzata delle funzioni fondamentali valutata in base a dei costi standard uniformi, anche essi, su tutto il territorio nazionale.

# BOX 1 - Determinazione capacità fiscale

La capacità fiscale di ogni singolo ente è stata determinata sulla base del gettito massimo ottenibile dai tributi delle ex-province, applicando alla base imponibile di ogni tributo le aliquote massime consentite dalla legge.

In particolare la capacità fiscale dell'Imposta sull'RC l'aliquota è stata calcolata applicando un'aliquota standard del 16%, per l'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) la capacità fiscale è stata calcolata applicando un'aliquota standard pari a 196 euro per pratica, da ultimo per il Tributo ambientale (IEFA) la capacità fiscale è stata stimata applicando l'aliquota standard del 5% alla somma della capacità fiscale TARI (ridotta del 20%) dei comuni rientranti nella territorio della ex-provincia.

In questo modo tutti gli enti sono stati posti nelle medesime condizioni considerando che delle 86 ex-province quasi tutte avevano già applicato l'aliquota massima in merito all'Imposta sull' RC anto, ad eccezione di 8; e che, per quanto riguarda l'IPT, l'aliquota massima risultava già applicata da 70 enti. Ciò ha consentito di determinare il monte potenziale delle entrate tributarie di tutte le province delle regioni a statuto ordinario, che risulta pari a 3.710.788.098 a cui si aggiungono 97.523.420 relativi alla entrate extra-tributarie standard e 9.028.368 relativi ai trasferimenti non fiscalizzati.

In totale, quindi, le entrate standard ammontano a 3.817.339.887, questo valore si discosta dalle entrate storiche per 92 milioni, ovvero solo del 2,5%, dando l'idea di come ormai l'autonomia finanziaria di questi enti risulti di fatto molto limitata, da cui nasce anche la necessità di riflettere sull'urgenza di un riordino delle fonti di finanziamento di questi enti.



## BOX 2 - Determinazione della spesa standardizzata

La spesa standardizzata corrisponde al livello di spesa compatibile con gli indicatori di bisogno di ogni provincia il cui valore è stato determinato sulla base di costi standard efficienti calcolati utilizzando i dati forniti dagli stessi enli con il questionario SOSE.

Sono stati assunti come valori di riferimento i dati della spesa del 2012, quindi una spesa in cui i tagli hanno inciso solo parzialmente in quanto sono stati assorbiti in gran parte dall'aumento della pressione fiscale locale. È in quell'anno che le aliquote, per la maggior parte degli enti, si avvicinano a quelle massime.

In particolare per il calcolo della spesa standardizzata delle cinque funzioni fondamentali, a seguito delle analisi statistiche svolte da SOSE, sono state utilizzate le seguenti determinanti:

- per la gestione delle scuole superiori, che assorbe il 30% della spesa relativa alle funzioni fondamentali, il numero delle scuole secondarie di secondo grado, la presenza di studenti con disabilità, la superficie degli edifici in zone fredde e il numero di interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
- per la gestione del territorio, che assorbe il 34% della spesa relativa alle funzioni fondamentali, la superficie dell'ente in kmq, i km di strade in territorio montano e il numero di occupati (indicatore particolarmente utile per le città metropolitane al fine di cogliere la presenza di livelli di traffico molto elevati);
- per l'attività di tutela dell'ambiente, che assorbe il 15% della spesa relativa alle funzioni fondamentali, la popolazione residente, la popolazione esposta al rischio frane e la superficie in kmq;
- per gli affari generali, che assorbe il 18% della spesa relativa alle funzioni fondamentali, la popolazione residente e il valore delle immobilizzazioni (patrimonio in fabbricati e terreni) ad esclusione dei beni demaniali;
- per le funzioni relative ai trasporti (ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale), che assorbe il 4% della spesa relativa alle funzioni fondamentali, il numero di veicoli circolanti.

E' utile rilevare come questo nuovo meccanismo di riparto degli effetti del contenimento della spesa risulti, non solo innovativo, ma decisamente migliorativo rispetto ai precedenti tagli lineari sulla spesa storica adottati nel recente passato. In questo senso risultano ancor più evidenti le ragioni della sua adozione.

Il nuovo approccio al riparto risulta migliorativo rispetto ai precedenti meccanismi in quanto tiene conto delle differenze fra territori e risulta pertanto uno strumento in grado di registrare e ottimizzare i forti squilibri che si registrano tra la distribuzione delle entrate potenziali e la distribuzione delle spese standardizzate delle funzioni fondamentali dei nuovi enti di area vasta e delle città metropolitane. Lo squilibrio è dovuto al fatto che la spesa, essendo dedicata al finanziamento di funzioni come la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade, e la tutela ambientale è fortemente influenzata dalla morfologia e dall'orografia, dal clima e solo in minima parte dipende dalla popolazione residente; le entrate, invece, rappresentate principalmente da imposte che gravano sul parco automobilistico di ogni territorio, come l'Imposta sull'RC auto e l'imposta provinciale di trascrizione, generano un gettito fortemente legato al numero di veicoli circolanti.



Accade facilmente, quindi, che un ente con una ampia superficie, in territorio montano e pochi abitanti si trovi ad avere una forte necessità di spesa, in quanto deve provvedere alla manutenzione di molte strade, a fronte però di una scarsa capacità fiscale potendo contare sulle entrare generate da un numero limitato di veicoli. Di conseguenza, se si fosse utilizzato un meccanismo lineare in base alla spesa storica per ripartire il taglio di 900 milioni previsti dalla L. 190/14, come avvenuto con i tagli precedenti, questi squilibri si sarebbero amplificati producendo squilibri ulteriori che avrebbero determinato la crisi dell'intero sistema. Tutto ciò è tanto più vero in quanto sono ormai stati azzerati i trasferimenti statali che, sino al 2012, contribuivano in misura consistente a colmare questi squilibri.

A sostegno di quanto detto, la Figura 1 e la Figura 2 mostrano come la capacità fiscale e le necessità di spesa si distribuiscono in modo molto diverso sul territorio. In particolare la Figura 1 mostra come la capacità fiscale per abitante segua principalmente la dislocazione dei veicoli lungo il territorio risultando più concentrata nel centro nord del paese e meno alta al sud. Viceversa la Figura 2 evidenzia come la distribuzione delle necessità finanziarie misurate attraverso la spesa standardizzata delle funzioni fondamentali risulti concentrata, sia in rapporto alla capacità fiscale che per abitante, in determinate zone: la dorsale appenninica e l'arco alpino oltre che negli enti caratterizzati da un'ampia superficie o in alcune zone costiere con rilevanti problemi di carattere idrogeologico.

Figura 1 – Distribuzione sul territorio della capacità fiscale e fattori che la determinano.







Figura 2 – Distribuzione sul territorio della spesa standardizzata.



In secondo luogo questo nuovo meccanismo di riparto risulta fortemente migliorativo rispetto ai precedenti metodi lineari in quanto è compatibile con il nuovo assetto finanziario delle ex-province così come deriva dalla riforma Delrio e, sia pur in misura parziale, è in grado di sopportare il taglio stabilito dalla L.190/14. Infatti, per lo svolgimento delle nuove funzioni fondamentali la spesa standard complessiva risulta essere pari 2,3 miliardi a fronte di entrate fiscali standard per un ammontare complessivo di 3,8 miliardi. Questi numeri sembrerebbero indicare un margine di spesa libera pari a circa 1,5 miliardi di euro. In realtà dobbiamo considerare che su quelle entrate gravano gli effetti dei tagli precedenti di cui al DL. 95/12 e del DL. 66/14 per un importo rilevante pari a circa 800 milioni, che riduce dunque il margine libero su cui è possibile operare un ulteriore taglio, margine pari a circa 700 milioni di capacità fiscale che copre solo l'80% della riduzione di 900 milioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Ci si è dunque trovati nella necessità di recuperare i restanti 200 milioni, che questo meccanismo non poteva ripartire, ma indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti dalla legge di stabilità per il 2015, ricorrendo, così come indicato nel comma 418 del DL. 190/14 (...anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard) ad una modalità di riparto lineare rispetto alla spesa media del triennio 2010-2012 (depurata di alcune voci) chiedendo, però, un contributo leggermente più alto nei casi in cui questa spesa risultasse superiore al fabbisogno standard complessivo delle vecchie province approvato da COPAFF.

La tabella 1 sintetizza il metodo di riparto adottato e mette ben in evidenza l'innovazione introdotta oltre che la quota di taglio che risulta essere sostenibile dall'intero comparto.




Tabella 1 – Riepilogo del meccanismo di riparto dei tagli basato sul confronto tra capacità fiscale e spesa standardizzata delle funzioni fondamentali (valori in euro).

SPESE		ENTRATE	
Totale spesa corrente standardizzata per le funzioni fondamentali comprensiva degli interessi passivi (A)	2.360,752,408	Capacità fiscale dei tributi propri (Imposta sull'Re auto, Imposta provinciale sulla trascrizione, Tributo ambientale) (E)	3,710,788,098
Capacità fiscale assorbita dai tagli precedenti (B)	772.258.423	Totale dei trasferimenti statali non fiscalizzati (F)	9.028.368
Riduzione risorse assorbibile nel comparto delle funzioni fondamentali ( $C = A + B - H$ )	684.329.057	Entrate extra-tributarie standard (G)	97.523,420
TOTALE (D = $A+B+C$ )	3.817.339.887	TOTALE ( $H = E+F+G$ )	3.817.339.887

La Figura 3, invece, mette a confronto la rappresentazione territoriale del fabbisogno di spesa e gli effetti territoriali dei tagli. La figura 3a rileva la distribuzione delle necessità finanziare misurate rapportando la spesa standardizzata delle funzioni fondamentali alla capacità fiscale di ogni ente mettendo così in rilievo i territori che meno riescono a far fronte alle proprie necessità di spesa. Si può notare come si tratti delle aree dislocate lungo la dorsale appenninica e l'arco alpino (province montane) oltre agli enti caratterizzati da un'ampia superficie e scarsa densità abitativa e, infine, quelli posizionati nelle zone costiere caratterizzate da significativi problemi di carattere idrogeologico. Parallelamente, la Figura 3b, in cui è riportata la distribuzione lungo il territorio della riduzione di risorse per abitante, pari ai circa 700 milioni, evidenzia chiaramente come il meccanismo di riparto adottato ha un effetto di riequilibrio andando a incidere con quote più consistenti sui territori in cui il rapporto fra spesa standardizzata e capacità fiscale è più basso, con l'effetto di massimizzare così la sostenibilità dei tagli. In pratica le due carte, lette in modalità sovrapposta, restituiscono un'unica colorazione, evidenziando, una volta di più, l'equilibrio conseguito con la modalità adottata.



Figura 3 – Confronto tra fabbisogni di spesa e distribuzione delle riduzioni previste dalla L. 190/2014.



Le rappresentazioni delle Figure 4, 5 e 6 riportano la distribuzione della spesa standardizzata delle funzioni fondamentali lungo il territorio mettendole a confronto con la distribuzione dei principali indicatori di bisogno. Questa rappresentazione rendere esplicito come il fabbisogno finanziario dei singoli enti risulti trainato dalle caratteristiche fondamentali del territorio di ogni ente a riprova della sostanziale oggettività con cui i calcoli della spesa standardizzata sono stati effettuati.

In particolare la Figura 4 mostra come il fabbisogno finanziario relativo alla funzione istruzione risulti distribuito su tutto il territorio a macchia di leopardo. Questo è il risultato del combinarsi delle sue determinanti, alcune delle quali generano più fabbisogno nel nord del Pese altre invece generano più fabbisogno a sud. Si nota, infatti, che le spese di riscaldamento sono più pronunciate nelle province del nord dove si concentrano la maggior parte degli edifici scolastici situate in zone climatiche fredde. Invece, le scuole sono più concentrate nel centro-sud dove si riscontra un numero di istituti per abitante più alto rispetto al nord a causa della minore densità abitativa registrata nel meridione. Da ultimo, anche in merito all'assistenza per gli alunni disabili si riscontra una concentrazione più pronunciata nel centro sud con delle eccezioni in alcune province dell'Emilia, fenomeno che meriterebbe approfondimenti per cogliere le ragioni che determinano queste concentrazioni.

La Figura 5 mostra come i fabbisogni finanziari relativi alla gestione delle strade e alla tutela dell'ambiente presentino una distribuzione molto simile risultando entrambi concentrati sulla dorsale appenninica e sull'arco alpino nonché in alcune province del sud caratterizzate da un'ampia superficie in kmq e nelle zone costiere della Liguria, delle Marche e della Calabria caratterizzate da un alto rischio idrogeologico. Chiaramente gli elementi morfologici e climatici sono quelli che più incidono in entrambi in casi. In particolare, la spesa per la manutenzione delle strade risente fortemente del carattere montano, mentre la spesa per la tutela ambientale risente molto della presenza di un'alta percentuale di popolazione esposta a rischio franoso.



Figura 4 – Funzione istruzione, spesa standardizzata e determinanti del fabbisogno finanziario.








Figura 5 – Funzioni relative al territorio e all'ambiente, spesa standardizzata e determinanti del fabbisogno finanziario.



Da ultimo la Figura 6 riporta la distribuzione del fabbisogno di spesa relativo alle funzioni generali. La spesa standardizzata in questo caso risente molto di due fattori, il primo è determinato dal riordino delle funzioni fondamentali previsto dalla riforma Delrio che assegna alle città metropolitane a alle province montane del confine alpino più funzioni che si traducono, quindi, in un maggior fabbisogno per le funzioni generali rispetto gli enti di area vasta. In secondo luogo, la spesa standardizzata delle funzioni generali risente del livello del patrimonio di ogni ente, quelli infatti con maggiori immobilizzazioni materiali sono anche quelli con un fabbisogno finanziario maggiore determinato dalle necessità di mantenimento.



Figura 6 – Funzioni generali di amministrazione e controllo, spesa standardizzata e determinanti del fabbisogno finanziario.



Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

Le misure di contenimento delle spesa pubblica, introdotte dal citato comma 418 della legge di stabilità per il 2015, hanno inciso in maniera pesante sulle disponibilità finanziarie delle singole province. Pertanto, nel corso dell'anno 2015 il legislatore è intervenuto con il decreto legge n. 78/2015 dettando le disposizioni a cui le province si sarebbero dovute attenere nella redazione dei bilanci nella fase di transizione, considerando che le stesse si sono dovute far carico dei costi per l'esercizio delle funzioni non fondamentali non ancora riallocate. Queste misure hanno consentito alla stragrande maggioranza delle province la presentazione del bilancio per l'anno 2015.

In particolare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, l'art. 1-ter del decreto legge 78, con riferimento al solo esercizio 2015, ha previsto per le province e le città metropolitane la possibilità di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2015 e di applicare, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

L'art. 8, comma 13-ter del decreto legge 78/2015, al fine di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, ha attribuito alle medesime, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse inutilizzate del fondo pagamento debiti P.A (tali somme non sono considerate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno); i restanti 30 milioni sono stati attributi alle province con successivo Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 ottobre 2015.



Inoltre, per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, l'art. 8, comma 13-quater del decreto legge 78 ha previsto in favore delle province e delle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito con successivo D.P.C.M. 29 dicembre 2015.

## Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

Ai sensi comma 754 della legge di stabilità per il 2016, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, a fronte della riduzione di spesa prevista, è stato attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Inoltre il comma 764 ha istituito un <u>fondo di 60 milioni di euro</u> presso il Ministero dell'interno, di cui una quota pari al 66% è destinata al riequilibrio finanziario delle Province per l'anno 2016 ed una quota pari al 34% è destinata al trattamento economico del personale soprannumerario.

Il riparto dei suddetti contributi è stato inserito all'art. 8, commi 1-ter e 1-quarter, del decreto legge n. 113 del 2016 (DL Enti Locali), convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160.

Il comma 656 ha previsto (in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), che la società ANAS Spa sia autorizzata a stipulare accordi per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro. Successivamente, l'art. 7-bis, comma 2 del DL Enti Locali 2016 ha stabilito, limitatamente all'anno 2016, che le suddette risorse sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.

I commi da 756 a 760 hanno inoltre dettato disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria della province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti, prevedendo:

- la predisposizione del bilancio di previsione per il solo anno 2016;
- la possibilità di applicare ad esso l'avanzo libero e destinato;
- la possibilità, per le regioni, di operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai suddetti Enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015;
- la possibilità di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza negli anni 2015 e 2016 non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione



dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento.

Il comma 947 della legge 208 ha altresì previsto un contributo di 70 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, da ripartirsi con DPCM adottato su proposta del Ministro degli Affari Regionali di concerto con il Ministro dell'Interno. Nella seduta del 30 agosto u.s, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, ha autorizzato, con delibera motivata, l'adozione del DPCM di riparto del suddetto contributo, formalizzato lo stesso 30 agosto.

Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 (Decreto enti locali)

Il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", oltre alla definizione del riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane (art. 8), ha previsto:

- l'eliminazione delle sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 (art. 7);
- norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita (art. 9);
- un contributo attribuito alle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016, pari a 48 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a valere sulle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno (art. 7-bis);
- l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario, pari a **100 milioni di** euro per l'anno 2016, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (art. 7-bis);
- in favore dei comuni, delle province e città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla procedura semplificata (prevista dall'articolo 258 del TUEL), un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti, nei limiti dell'anticipazione erogata. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante (art. 14).